

Facoltà

Economia e Direzione delle Imprese

Cattedra

Diritto Tributario

**ENTI NON COMMERCIALI E ONLUS NELL'ORDINAMENTO
TRIBUTARIO ITALIANO**

Relatore

Ch.mo Prof. Fabio MARCHETTI

Candidato

Emanuela MARITATO

Matr. 621691

Correlatore

Ch.mo Prof. Rolando VALIANI

Anno Accademico 2009 – 2010

Enti non profit e Onlus nell'ordinamento tributario italiano

Con il Decreto Legislativo 460 del 1997 si tenta un primo passo verso una razionalizzazione del settore non Profit in Italia, attraverso il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Onlus. Tale riforma risultava necessaria poichè il codice civile non prevedeva nessuna definizione degli enti non lucrativi.

Il decreto ha ridefinito il sistema degli enti non commerciali, soprattutto per quanto riguarda il loro trattamento fiscale ed ha introdotto le Onlus come soggetto giuridico tipico per tutti gli enti non lucrative con finalità di utilità sociale.

I soggetti (Onlus), nonostante abbiano diritto ad una serie di agevolazioni fiscali sono chiamati a rispettare veri e propri obblighi come qualsiasi altra fattispecie disciplinata dal nostro codice civile, quali: la tenuta della contabilità, la redazione del bilancio, le imposte, l'iscrizione all'anagrafe unica ed una corretta condotta amministrativa.

Il concetto di istituzione non lucrativa affonda le sue radici già dall'epoca medievale, quando si registrava la presenza di numerose opere e congregazioni di carità, sia religiose che laiche, di associazioni e fondazioni. Le risorse umane e i patrimoni immobiliari erano chiaramente vincolati al perseguimento di uno scopo pio ovvero di beneficenza a favore della collettività e servire il bene comune e la comunità locale. Dopo la legge IPAB del 1890, il testo normativo che si occupò di enti non profit fu il Codice Civile del 1942.

Oggi, il terzo settore rappresenta una dimensione dell'economia che si s'impone come tendenza strutturale nella società avanzata. Esso agisce attraverso sue istituzioni (associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato), producendo beni relazionali collettivi, d'utilità sociale ed agisce

in base alla logica della solidarietà.

La tendenza “ad associarsi per risolvere i problemi” è stata rivalutata in Italia. Tali enti non sono più visti come fenomeni da proibire ma organismi da proteggere e sostenere. Ciò spiega il favor del legislatore per tali enti che a partire dai primi anni ‘90 si manifesta dapprima con finanziamenti a fondo perduto, poi con sovvenzioni finalizzate, agevolazioni ed esenzioni, nonché numerosi provvedimenti legislativi, rilevanti sia dal punto di vista fiscale che dal punto di vista civilistico.

Le diverse categorie di Enti appartenenti al cosiddetto “Terzo Settore” comprendono una molteplicità di figure giuridiche, tra cui: associazioni; fondazioni, comitati, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

A riguardo, l’art.18 Cost. disciplina il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati dalla legge penale, nonché quello di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata. Sono peraltro proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Si parla di Fondazione nel caso in cui dette finalità si volessero perseguire con il vincolo di destinazione di un patrimonio ad uno scopo, di regola non modificabile, salvo in alcuni casi espressamente previsti dall’art. 28 del codice civile. Per ciò che concerne la struttura organizzativa delle fondazioni diversamente da quanto accade per le associazioni, non esiste un organo assembleare, per cui il patrimonio è amministrato da un consiglio di amministrazione. Probabilmente proprio per l’assenza di un organo specificamente destinato al dovere di vigilanza, i controlli nelle fondazioni sono più serrati da parte delle autorità governative che ai sensi dell’articolo 25 del c.c. hanno ampi poteri di consultazione, vigilanza e controllo.

In caso di estinzione della fondazione, il patrimonio della stessa verrà devoluto secondo quanto previsto dalle norme dell’atto costitutivo e dello

statuto e in assenza di questo, in base a quanto disposto dall'autorità governativa che, come disposto dagli articoli 31 e 32 del c.c., provvederà ad attribuire i beni ad enti aventi finalità analoghe.

Ricordiamo a riguardo le fondazioni bancarie, come il risultato del processo di trasformazione e privatizzazione di molte banche pubbliche ai sensi della legge n. 218 del 1990, nota anche come "Legge Amato".

Esse possono svolgere tutte le attività consentite dalla loro natura giuridica, al pari di qualsiasi altra fondazione, nel rispetto del principio di economicità della gestione. E' proibito alle fondazioni bancarie esercitare attività creditizia, nonché qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o sovvenzione, sia diretti che indiretti, a favore di società commerciali.

E, inoltre, le fondazioni di partecipazione costituite da una pluralità di soggetti, che condividono una medesima finalità di pubblico interesse.

La fondazione di partecipazione è una fondazione che si costituisce grazie ad un patrimonio di destinazione a struttura aperta. Pertanto, l'atto costitutivo è un contratto che può ricevere l'adesione di altre parti oltre a quelle originarie.

Mentre la figura giuridica del comitato è disciplinata dagli articoli 39 e ss. del codice civile.

Si giunge ad optare per la costituzione di un comitato quando non si dispone di un patrimonio sufficiente per il perseguimento di uno scopo mediante fondazione. La struttura del comitato è assimilabile a quella delle associazioni.

La differenza sostanziale tra associazioni e comitati, è che quest'ultimo prevede oltre al nucleo costitutivo iniziale di promotori, l'ingresso di nuovi soggetti, mentre l'associazione ha alla base un "contratto plurilaterale aperto ad adesioni successive" ed è caratterizzata dalla "variabilità e fungibilità dei membri".

Mentre l'associazione è caratterizzata da "un insieme di soggetti che si raggruppano e si attivano per il perseguimento di uno scopo comune, decidendo di darsi delle regole che ogni associato dovrà, pena l'esclusione dal sodalizio, rispettare". L'associazione necessita, dunque, per poter perseguire il

proprio scopo, di un fondo comune ovvero di un capitale in dotazione che consenta all'organizzazione di portare avanti l'attività prescelta.

Una distinzione che occorre fare è tra associazioni "di fatto" e associazioni "riconosciute"; le seconde disciplinate dagli articoli 13 e ss. c.c. differiscono dalle prime (articoli 36, 37, 38 del codice civile) perché difettano del solo requisito del riconoscimento. L'associazione di fatto, essendo sprovvista del riconoscimento giuridico, nel corso della sua vita non è soggetta a controllo amministrativo, sempre che questa rispetti le norme dettate dalla legge (articolo 18 cod. civile).

Approfondendo l'aspetto delle associazioni non riconosciute si esamina l'articolo 14 del codice civile che sancisce l'obbligatorietà dell'atto pubblico. Per la validità dell'ente, è opportuno ricorrere all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. La natura di ente non commerciale riconosciuto o meno richiama, in quanto tali, differenti regimi fiscali, soprattutto di tipo agevolativi ed altri requisiti che configurano finalità ed ambiti applicativi anche molto differenti tra loro.

Particolarità dell'associazione è che questa si dà regole proprie, come meglio ritiene opportuno per poter svolgere correttamente la propria attività. Nelle associazioni le decisioni fondamentali della vita del sodalizio, come delle modifiche statuarie proposte dal presidente o dall'organo direttivo e tanti altri compiti, competono senz'altro all'Assemblea che è l'organo prevalente.

Dunque nelle associazioni, si distinguono due soli organi necessari: l'assemblea degli associati (c.c. articoli 20-23) e gli amministratori o consiglio direttivo (c.c. articoli 18-19). Competenze che la legge attribuisce all'organo assembleare delle associazioni sono: approvazione del bilancio annuale, modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto, esclusione degli associati per gravi motivi, la nomina dei liquidatori e così via. Le persone che intendono fare parte dell'associazione dovranno presentare una specifica domanda di ammissione al consiglio direttivo dell'organizzazione che può deliberare in merito. I requisiti previsti dallo statuto circa l'ammissione si

dividono in legali e statuari. Accanto ai requisiti richiesti per aderire all'associazione, lo statuto stabilisce anche le condizioni di recesso ed esclusione degli associati. Si verifica il recesso quando l'associato, in ogni momento per sua volontà, decide di interrompere il rapporto individuale con l'associazione. L'associato può essere escluso dall'associazione soltanto quando ricorrano "gravi motivi". La legge non specifica cosa s'intenda per "gravi motivi", che la giurisprudenza identifica invece in comportamenti dolosi o colposi.

Analizzando, invece, gli aspetti relativi agli amministratori nelle associazioni, le competenze affidate a quest'ultimi sono di tipo esecutivo: a loro è effettivamente affidata l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Dunque, dopo aver dato vita all'Ente, i soggetti possono liberamente darsi strutture interne (statuti e regolamenti) che ritengono più adeguate alle finalità preposte. Nell'atto costitutivo dell'associazione sono chiariti determinati provvedimenti da rispettare, come ad esempio regole precise in caso di scioglimento del sodalizio e conseguente devoluzione del patrimonio.

Per quanto riguarda invece le associazioni di promozione sociale, la loro disciplina si caratterizza perché si rivolge anche agli enti che, senza fini di lucro, svolgono la propria attività di solidarietà sociale verso i propri soci o iscritti. Questo costituisce una forma di diversità rispetto alla disciplina delle Onlus e del volontariato, per le quali l'attività sociale deve essere rivolta in via esclusiva e prevalente verso terzi.

I requisiti delle Aps, si distinguono in soggettivi e oggettivi. In termini soggettivi, l'art. 2 del provvedimento considera "associazioni di promozione sociale i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel rispetto della libertà e dignità degli associati a prescindere o meno dal riconoscimento della personalità giuridica". Pertanto non sono considerate Aps: organizzazioni sindacali, partiti politici, associazioni professionali e tutte le associazioni che hanno come finalità la

tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Passando alla descrizione dei requisiti oggettivi, il provvedimento prevede che le associazioni di promozione sociale si avvalgano prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Sono, dunque, requisiti formali degli statuti: l'assenza dello scopo di lucro, il carattere democratico dell'associazione, l'elettività e gratuità delle cariche associative (Presidente, Direttore, sindaci a revisori), la gratuità delle prestazioni. Altri requisiti sono i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti, obblighi e diritti, come il diritto al voto, in cui si fissano regole per rendere migliore la vita dell'ente. Ed infine, tra gli ultimi requisiti formali degli statuti vi è la liquidazione finale, prevista in caso di scioglimento dell'associazione.

Al fine di acquisire la qualifica tributaria è necessario che gli enti richiedenti abbiano una serie di requisiti, come lo svolgimento di specifiche attività, quali: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, tutela e valorizzazione dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte ecc.

Il legislatore ha considerato che per alcune attività la qualificazione solidaristica è insita e oggettivamente contenuta nell'attività stessa come per esempio la beneficenza, per altre tale scopo è perseguito indirettamente a causa dell'indivisibilità del risultato che finisce per andare a beneficio di una collettività e non di singoli, come la tutela del patrimonio storico o ambientale, mentre per altre ancora il fine solidaristico esiste solo a condizione che siano rivolte a soggetti in situazione di svantaggio (è il caso dell'assistenza sanitaria).

Altri requisiti, al fine di ottenere la qualifica tributaria di Onlus sono: l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Il vincolo di destinazione è un elemento essenziale per la qualificazione di

ente non commerciale, in quanto è impossibile distribuire in qualsiasi modo utili e patrimonio dell'ente.

Inoltre, l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale ecc.

Indispensabile è l'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus che ha carattere costitutivo ai fini della qualificazione come Onlus degli enti interessati ed è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

L'utilità dell'istituzione dell'anagrafe risponde ad una duplice finalità. Da una parte la creazione di un'apposita anagrafe unica per le Onlus consente di far fronte ad esigenze di tipo statistico; dall'altra in seguito all'adempimento della comunicazione rappresenta un rimedio per eventuali accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria. Le conseguenze dell'iscrizione hanno essenzialmente natura fiscale e tributaria e comportano benefici sia direttamente per le Onlus, sia indirettamente, favorendo le erogazioni liberali in loro favore.

L'art. 5 del Decreto 18 luglio 2003, n. 266 del Ministero dell'economia e delle finanze dispone riguardo alla cancellazione dall'anagrafe di una Onlus. Spetta pertanto alla Direzione regionale delle entrate, qualora, successivamente all'avvenuta iscrizione a seguito del controllo di cui all'articolo 3, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460/97, provvede alla cancellazione con provvedimento motivato dandone tempestiva comunicazione al soggetto interessato. La cancellazione potrebbe avvenire anche in seguito ad un indebita fruizione dei benefici previsti dal decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, pertanto saranno obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati. In caso di cancellazione, infatti, sarà necessario da parte del Fisco

procedere al recupero in capo al donante delle imposte indebitamente detratte o dedotte.

L'organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale è la c.d. Authority, un'agenzia governativa con sede a Milano. I pareri dell'Authority sono obbligatori e vincolanti. Essa ha, pertanto, poteri di indirizzo, promozione e ispezione, al fine di riscontrare l'osservanza prevista per gli enti non profit. L'Authority deve inoltre, garantire l'uniforme applicazione della normativa fiscale relativa agli enti non commerciali e Onlus.

Soffermandoci in modo accurato alla gestione di un ente non commerciale, è necessario esaminare il c.d. sistema di budget (o sistema budgetario), cioè l'insieme dei budget attraverso i quali si fissano obiettivi e risorse di un'azienda con riferimento ad un dato periodo di tempo (solitamente ad un anno).

Il bilancio preventivo o budget si configura come un documento formale che traduce in numeri gli obiettivi aziendali e con il quale si pongono le basi per il controllo dell'attività aziendale. Vi sono almeno tre livelli decisionali coinvolti nella stesura del documento di budget: livello strategico (Consiglio regionale), livello direzionale (Direzione generale), livello operativo (centri di responsabilità).

La budgetizzazione è un procedimento di previsione che collega le attività alle risorse (umane, tecnologiche e finanziarie), in stretto riferimento ai risultati attesi da ogni unità organizzativa o da ogni centro di responsabilità. Attraverso il budget i responsabili hanno dei valori di riferimento con cui confrontarsi. Per poter stilare un bilancio preventivo tutti i settori dell'azienda devono essere coordinati ovvero si deve raggiungere quella integrazione organizzativa che migliori l'efficienza e l'efficacia della gestione.

D'altro canto, i sistemi di reporting intra-aziendali rivestono una importanza strategica nel mantenere il sistema organizzativo in piena efficienza e permettere la diffusione delle informazioni ai vari livelli interessati.

Il sistema di reporting fa parte dei sistemi di programmazione e controllo essendo il “cuore” di tali sistemi. I sistemi possono essere più o meno complessi e performanti in base alle necessità e alle risorse disponibili, ma il concetto principale da condividere è che non se ne può fare a meno.

Il sistema di reporting è dunque, una “Attività di comunicazione”.

Le comunicazioni possono essere di vario tipo: orali, scritte, in forma scritta discorsiva, in forma tabellare, in forma grafica. Le finalità del report possono essere di tipo generale e specifico.

Le generali sono: diffondere conoscenze all’interno dell’azienda, stimolare l’attenzione o far capire situazioni e fenomeni.

Mentre le specifiche sono di: conoscenza, controllo o decisionali.

In termini di organizzazione, alle Onlus viene imposto l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale a prescindere da specifiche previsioni civilistiche. Tale obbligo è dettato dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 460/97. La principale finalità del bilancio è quella di rispondere in modo sistematico e periodico alle esigenze conoscitive dei soggetti interessati. Nonostante in Italia gli enti senza scopo di profitto siano numerosi e diffusi, si rileva comunque, una paradossale carenza di regolamentazione. Mancano, cioè, norme contabili che contribuiscano al riconoscimento della realtà economica di queste aziende in importanti ambiti di produzione di servizi. Per questa ragione, non si possono escludere difficoltà di predisposizione, in assenza di principi contabili specifici per il settore del non profit.

I bilanci delle aziende non profit devono essere redatti secondo il principio di competenza economica. In tal modo essi risultano più adatti a fornire informazioni in merito al reale stato di salute dell’azienda, con riferimento all’effettiva situazione finanziaria patrimoniale ed economica. È tuttavia consentito alle aziende non profit di ridotte dimensioni la redazione del bilancio secondo il principio di cassa sebbene, viene precisato che questo principio sia inadatto al raggiungimento di una rappresentazione corretta e veritiera.

Sul piano normativo la regolamentazione formale del sistema informativo contabile delle associazioni non profit, si fonda sull'articolo 20 del codice civile il quale dispone l'obbligo in capo agli amministratori di convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio almeno una volta ogni anno.

Gli adempimenti contabili sono indicati nel nuovo articolo 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, che reca una normativa sistematica degli adempimenti, intesa come strumento di trasparenza ed efficienza dell'intera attività gestionale.

Il legislatore, coerentemente con una prospettiva di trasparenza gestionale, pone l'obbligo di tenuta contabilità separata nell'ipotesi di esercizio congiunto di un'attività commerciale e i dati contabili dovranno infine, confluire in un apposito documento (bilancio o rendiconto).

Ne deriva, perciò, l'obbligo di redigere, un prospetto riepilogativo rappresentativo di tutta la situazione economica e patrimoniale dell'organizzazione in esame.

L'istituzione e la corretta tenuta della contabilità costituiscono adempimenti particolarmente delicati imposti da norme sia civilistiche che fiscali.

Le organizzazioni in esame, assumono infatti, la qualifica di sostituti d'imposta anche se privi di personalità giuridica, ogni volta che corrispondono compensi o altre somme, nell'ambito di specifici rapporti di lavoro dipendenti. In tale circostanza devono operare le ritenute fiscali ai fini delle imposte dirette nella misura prevista dalla legge. Per gli enti in esame, l'obbligo di versamento delle ritenute, sussiste anche in assenza di un'attività di natura commerciale, essendo sufficiente l'assunzione anche di un solo lavoratore. Si ricava che in quanto datori di lavoro, devono assoggettarsi a tutti gli obblighi di versamento, nonché di istituzione e corretta tenuta delle scritture contabili. Ricorrono inoltre, specifici obblighi di certificazione, poiché ogni anno, si rilascia al dipendente, ai fini contributivi e previdenziali, una certificazione unica dei redditi, da cui risulti l'ammontare delle somme corrisposte, le ritenute operate e le detrazioni di imposta effettuate.

La distribuzione dei compensi, nell'ambito delle Onlus, rappresenta una questione particolarmente delicata.

Pertanto il nuovo ruolo impone una corretta pianificazione delle attività, anche attraverso la rigorosa applicazione di strategie aziendali; in tal senso principi di marketing risultano di evidente utilità per una efficace realizzazione del Fund Raising (raccolta fondi).

Relativamente a quanto accade nella gestione dei compensi, aumenta oggi, il ricorso a forme di marketing sociale nelle organizzazioni non lucrative. Il marketing sociale non è altro che il ricorso a regole economiche di marketing tradizionale applicato al sociale.

L'efficacia di queste strategie economiche, di regola, vengono ricondotte alla riconosciuta carenza delle strutture pubbliche nella soluzione di problematiche sociali.

Per cui l'uso di criteri di marketing, consente di affrontare tali situazioni con maggior efficienza ed efficacia di interventi. Il ricorso alla comunicazione sociale è uno strumento in grado di garantire efficienza all'organizzazione, ma allo stesso tempo deve essere utilizzato in modo corretto in quanto va ad incidere su valori etici ed attività di particolare meritevolezza sociale.

Uno degli strumenti più importanti, in una prospettiva di realizzazione di strategie di marketing, è rappresentato dal fund raising.

Espressione che sta proprio ad indicare la raccolta e la ricerca di fondi per finanziare le attività di associazioni, fondazioni, Onlus ecc.

Risulta evidente che la raccolta di fondi deve essere finalizzata in funzione strumentale per la realizzazione di finalità solidaristiche.

È necessaria l'adozione di misure volte a garantire effettività dei fondi e la trasparenza nella gestione, in modo da non incidere negativamente sulle scelte successive dei donatori. L'effettiva sussistenza del vincolo di non distribuzione degli utili costituisce un sicuro riferimento per i donatori nell'erogazione dei contributi; e per il fornitore del servizio rappresenta una variabile che non influenzerà negativamente la qualità del servizio assicurato.

Và inoltre ricordato che una campagna di raccolta fondi ha i suoi costi (personale, stampa, pubblicità ecc.) per cui è opportuno ricorrere a figure professionali o strutture di servizi in grado di realizzare al meglio l'iniziativa. Sotto il profilo tributario va evidenziato che non concorrono alla formazione del reddito complessivo (art. 143 Tuir) i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali. È necessario che le manifestazioni siano realizzate in concomitanza di celebrazioni o particolari campagne di sensibilizzazione. L'esclusione impositiva si fonda sul presupposto che la semplice attività di reperimento fondi per il perseguimento delle finalità istituzionali o di solidarietà sociali, non costituisce una operazione riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali, indicate dalla normativa tributaria. Così come ogni attività complessa, anche per la raccolta fondi è stato individuato un ciclo operativo che ordina per passi le azioni da seguire. Il ciclo del fund raising, proprio per la sua natura programmatica, può mostrare la sequenza d'azioni da compiere in maniera assoluta, ma sarà poi compito delle associazioni scegliere quelle più appropriate al caso e valutare gli effetti tenendo conto delle condizioni e dei fattori. E' necessario per le organizzazioni non profit, applicare criteri di accountability della propria organizzazione, in modo da rendere sempre più trasparente il processo di fund raising e di investimento dei fondi. Per accountability si intende non solo l'assunzione di responsabilità, ma più specificamente un sistema di regole e criteri trasparente, secondo il quale un soggetto accetta anticipatamente di «render conto» ad altri di proprie azioni o risultati specificati.

Quando si inizia una raccolta fondi, una delle prime cose che un'associazione si deve preoccupare di fare, prima di cimentarsi nella raccolta fondi, è redigere il Documento Buona Causa (DBC), ovvero un documento che riassume una serie di informazioni utili per rappresentare l'associazione di fronte al suo pubblico interessato. Per realizzare un fund raising di successo, il Documento Buona Causa, deve essere ben articolato e compreso da tutti coloro che rappresentano l'organizzazione agli occhi dei potenziali donatori, deve inoltre

essere comunicato con entusiasmo e in modo persuasivo a coloro da cui si cerca di ottenere una donazione. Questo documento è utile in quanto fornisce l'identità dell'associazione. Gli Strumenti del Fund Raising sono: il mailing che consiste in una richiesta scritta di donazioni che viene distribuita e recapitata per posta. E' l'invito alla donazione che l'associazione fa chiedendo al ricevente (quasi sempre sconosciuto) di donare. Un programma di mailing ben fatto può essere molto vantaggioso e in grado di portare importanti benefici per l'associazione. I vantaggi che l'utilizzo del web apporta alla raccolta fondi sono notevoli e non vanno sottovalutati. La possibilità di raggiungere più persone rispetto ad altri metodi, le spese correnti sono piuttosto basse, la e-mail offre comunicazioni immediate e personali. Internet nel fund raising presenta anche degli svantaggi vengono, infatti, osservati innumerevoli limiti, dovuti alla diffidenza che ancora viene data alle nuove forme di comunicazione che presenta notevoli rischi.

Il fund raiser è colui che crea lo scambio di valori fra il donatore e l'azienda non profit e che raccoglie fondi sui vari mercati (privato, aziende, fondazioni) attraverso la definizione di precisi programmi e strategie relativi (raccolta annuale, campagna capitali e/o grandi donazioni, donazioni pianificate) e con l'utilizzo di innumerevoli strumenti fra cui il mailing, il telemarketing e l'organizzazione di eventi speciali. I compiti del fund raiser sono tanti, fra cui anche quello di interiorizzare il valore ed i valori dell'azienda non profit, rappresentare l'azienda non profit, ringraziare i donatori in modo appropriato e sensibile e comprendere che ogni donazione ha al suo interno qualcosa del donatore.

Donazioni, titoli di solidarietà, erogazioni liberali, sono punti centrali della teoria di enti non profit e Onlus. Pertanto, le donazioni per gli enti non profit sono un elemento importante dei loro bilanci. Un ente non profit non sempre ha un'attività di scambio, soprattutto se si tratta dell'attività istituzionale. Si pensi per esempio ad un'associazione di volontariato che svolge un'attività assistenziale in modo completamente gratuito.

In questo caso per potersi sostenere l'ente non profit deve organizzare delle operazioni di raccolta fondi che, al contrario delle imprese profit, sono destinate a generare proventi di natura ordinaria e non operazioni straordinarie.

La disciplina relativa all'emissione di titoli di solidarietà, di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 460/97, è dettata dal decreto ministeriale n. 328 dell'8 giugno 1999, nel quale gli stessi sono identificati con dei titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibili, alla cui emissione sono abilitati le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107, del medesimo decreto legislativo.

Tali soggetti, vincolati a destinare i fondi raccolti esclusivamente al finanziamento di Onlus o di intermediari finanziari e bancari, nonché a tenere una gestione separata per i fondi raccolti, godono di un particolare beneficio fiscale. Tale beneficio si concretizza nella deduzione dal reddito d'impresa della differenza fra il tasso d'interesse effettivamente praticato all'emissione ed il "tasso di riferimento", andando così a costituire una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.

A proposito, invece, dell'intermediario finanziario, esso è un operatore specializzato del mercato finanziario che offre un servizio di negoziazione di titoli per conto terzi.

I clienti dell'intermediario sono gli investitori, che decidono cosa comprare o vendere; essi trasmettono i loro ordini ai broker e questi ultimi effettuano le operazioni sul mercato.

Nei confronti delle controparti l'intermediario ricopre la duplice veste di debitore/creditore. È debitore nei confronti del datore di risorse finanziarie e creditore verso il prenditore finale di risorse. L'intermediario quindi non assume una parte attiva nella transazione, né tantomeno propone delle sue offerte al mercato: il suo profitto è generato solamente dalle commissioni che richiede per ogni operazione portata a buon fine. La sua attività può quindi essere considerata un'intermediazione creditizia. Generalmente, l'intermediario finanziario, prende risorse dai soggetti "in surplus" (che hanno

un surplus di risorse finanziarie) e dà ai soggetti “in deficit” (che hanno un deficit di risorse finanziarie e ne hanno bisogno per continuare la propria attività produttiva). Gli elementi principali di questi scambi sono tempo ed incertezza.

Le Onlus hanno, a prescindere dalle norme civili, un obbligo annuale di bilancio o rendiconto: la legge stabilisce che in relazione all'attività complessivamente svolta devono essere impiantate scritture contabili cronologiche e sistematiche, in cui tutta la gestione sia riprodotta con precisione, confluendo ciò in un apposito prospetto contabile da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'art. 25 del D.lgs. 460/97 ha inserito nel D.P.R 600/1973 l'art. 20-bis il quale prevede una disciplina sistematica degli obblighi contabili delle Onlus.

Le scritture contabili obbligatorie si dividono in due categorie: quelle che interessano l'attività complessivamente svolta (comprensiva cioè sia dell'attività istituzionale che dell'attività connessa) e quelle che interessano le attività direttamente connesse a quelle istituzionali.

In relazione all'attività complessivamente svolta, l'art. 20-bis, primo comma, lettera a) del DPR n. 600/73 obbliga le Onlus, diverse dalla cooperative, a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

Sulla base di dette scritture, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, occorre stilare un apposito documento che rappresenti in maniera adeguata la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Onlus, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.

Più precisamente, alle Onlus, si impone un bilancio basato sul principio per cui non solo il potenziale controllo degli affari imprenditoriali è importante, ma anche quello della gestione non profit merita ed esige l'interesse collettivo alla trasparenza; ciò, anche nel senso di una possibile ricostruibilità contabile di ciò che si è fatto. La contabilità va tenuta per motivi fiscali e civilistici.

A norma del D.L. 398/91, a seconda del regime fiscale che l'associazione senza fine di lucro adotta, la contabilità può essere semplificata, forfetaria per le attività marginali soggette ad imposte, oppure può essere contabilità generale ai fini Iva e imposte dirette.

Ai fini fiscali è possibile fare a meno di una contabilità qualora l'associazione senza fini fiscali non sia soggetta ad imposte in base all'articolo 8 della Legge quadro sul volontariato oppure in base all'articolo 12 del D.Lgs. 460 per le Onlus, però ai fini civilistici è indispensabile la tenuta di una contabilità sia pure elementare, per motivi di controllo da parte del Collegio Sindacale e l'Assemblea dei Soci. Il bilancio può essere redatto con qualsiasi metodo e con qualsiasi schema, purchè conformi a principi e della tecnica contabile. Esso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente non commerciale.

I soggetti in regime IVA normale saranno tenuti a disporre del registro Iva acquisti, Iva fatture emesse, Iva corrispettivi, registro Iva riepilogativo e registro beni (o cespiti) ammortizzabili.

Diversamente accade per ciò che concerne la contabilità ai fini del rendiconto, che può essere tenuta con il computer (con un relativo programma di contabilità generale) oppure alle vecchie maniere e cioè a mano basata su di una prima nota.

Alcuni enti possono tenere una c.d. contabilità separata. L'intento del legislatore è evidente: la contabilità separata consente di evidenziare i due tipi di attività, quella istituzionale e quella connessa. Non è più consentito, in sostanza, tenere una contabilità unica e comprensiva sia dei fatti commerciali che di quelli istituzionali;

Per le attività connesse si possono avere, in base ai ricavi annui, tre regimi contabili: contabilità ordinaria, semplificata e supersemplificata.

Le Onlus, come gli altri enti non commerciali, hanno la possibilità di effettuare raccolte pubbliche di fondi allo scopo di reperire mezzi necessari per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento di fini

istituzionali.

Tale attività è fiscalmente agevolata, con esclusione da ogni tributo.

Allo scopo di evitare abusi nella sollecitazione della fede pubblica, il legislatore, ha previsto un apposito e separato rendiconto che deve essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In tale documento vanno indicati, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione, allegando, ove necessario, una relazione illustrativa.

La prima parte del Bilancio è costituita dallo stato patrimoniale così come indicato dalla normativa civilistica e dalla normale tecnica contabile.

Il secondo documento di cui si compone il bilancio è il Conto Economico meglio conosciuto come rendiconto economico della gestione. È innanzitutto necessario che tale documento permetta all'amministrazione finanziaria quel controllo di merito sull'attività effettiva della Onlus, rilevando la distinzione tra attività istituzionali e attività connesse.

Il bilancio dovrà, inoltre, essere accompagnato da una relazione dell'organo amministrativo. Tale relazione dovrà illustrare l'attività dell'ente, specialmente se di importanti dimensioni.

Tale documento deve in sostanza assicurare la regolare tenuta della contabilità, la verità, la chiarezza e trasparenza del bilancio e la regolarità ed il rispetto della normativa in materia di Onlus.

La categoria delle ONLUS è destinataria di un regime tributario di favore per quanto riguarda: le imposte sui redditi, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), altre imposte indirette.

Più specificamente, il regime fiscale degli enti non profit si caratterizza per uno sdoppiamento tra regime fiscale di taglio imprenditoriale a carico delle attività commerciali e regime personalistico a carico di attività estranee all'impresa eventuale dell'ente: la differenza si coglie nel fatto che le entità giuridiche imprenditoriali, invece, subiscono l'incidenza del regime da impresa sull'interessa della loro operatività.

Nonostante gli enti non commerciali rientrino, quindi, come soggetti-struttura, nella categoria dei soggetti IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche: società ed enti), il meccanismo base di tassazione dei loro redditi presenta molti aspetti dalle norme previste per le comuni persone fisiche, che sono invece notoriamente soggetti passivi dell'IRPEF.

La componente extra-economica dell'ente non commerciale ha spinto a fare, però, una distinzione che valorizza il fatto che una buona parte della struttura non opera in un contesto economico: proprio come l'uomo, il quale, anche se imprenditore coltiva affetti e interessi scissi dalla sua economicità. Da ciò la permanente di due ottiche impositive, che non può invece configurarsi neanche in parte sulle società per azioni.

La tassazione dei redditi degli enti non commerciali avviene, pertanto, secondo regole ibride, che in linea generale, si inquadrano in quelle previste per gli altri soggetti passivi IRPEG ma che subiscono frequenti adattamenti, per tener conto delle regole specifiche previste per le persone fisiche. Il carattere ibrido di questo genere di tassazione è dato da un principio che si può definire di "limitata imponibilità": tale principio comporta che soltanto determinate tipologie di reddito, specificamente indicate dalla legge fiscale, siano sottoposte a tassazione. Il parallelismo con i criteri di tassazione previsti per le persone fisiche si realizza anche poiché per gli enti non commerciali l'IRPEG è un'imposta a titolo definitivo, e non ha unzioni di prelievo "in acconto" dei tributi dovuti dalla base sociale. È noto, invece, che le società sono soggetti passivi, per così dire, di "transito" nel senso che l'IRPEG rappresenta per loro, un'imposta che di fatto, costituisce un acconto di quella da determinare in capo ai soci i quali sono destinati ultimi della ricchezza che la struttura sociale è stata capace di produrre.

Il reddito complessivo imponibile degli enti non commerciali non è, quindi, dato da proventi che confluiscono tutti in un'unica categoria reddituale, ma dalla somma di redditi appartenenti a varie categorie, che sono le stesse create dal legislatore ai fini dell'IRPEG.

Gli enti non commerciali possono, quindi, essere titolari di redditi che si definiscono fondiari (di terreni e fabbricati), di capitale, di impresa e “diversi”, ovunque prodotti, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Dunque, non devono concorrere, alla formazione del reddito complessivo degli enti non commerciali, in primo luogo, i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e, in secondo luogo, i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

Il reddito complessivo non commerciali si quantifica in linea di principio sommando i singoli redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Quanto alla determinazione dei vari tipi di reddito occorre fare riferimento alle ordinarie regole previste dalla disciplina fiscale per ciascuna categoria, poiché non sono previste eccezioni per gli enti non commerciali.

Per arrivare alla quantificazione del reddito imponibile, le norme fiscali prevedono che dall’insieme dei redditi, vadano sottratte le eventuali perdite derivanti dalla gestione di una o più imprese in contabilità semplificata.

Nella determinazione del reddito imponibile complessivo degli enti non commerciali, ancora una volta in analogia con quanto disposto per le persone fisiche, vige, infatti, un criterio particolare di deducibilità delle perdite d’impresa. La deducibilità assume connotazioni diverse a seconda che riguardi perdite derivanti dalla gestione di imprese in contabilità ordinaria o dalla gestione di imprese in contabilità semplificata. Le perdite derivanti dalla gestione di imprese commerciali in contabilità ordinaria possono essere portate in diminuzione soltanto dei redditi d’impresa.

Inoltre, la disciplina fiscale prevede che l’importo delle perdite derivanti dalla gestione di imprese in contabilità ordinaria, non utilizzato nel periodo in cui sono sorte, possa essere riportato in avanti, cioè utilizzato nei periodi

successivi, fino al quinto, sempre e solo per compensare utili d'impresa e, comunque, in misura massima pari all'importo di questi ultimi.

Invece, le perdite derivanti dalla gestione diretta e indiretta di imprese in contabilità semplificata possono essere utilizzate per compensare indistintamente il complesso dei redditi conseguito dall'ente non commerciale nello stesso periodo di imposta in cui sono sorte.

Dal reddito complessivo degli enti non commerciali si possono dedurre determinati oneri, specificamente indicati dalla legge.

L'ente potrà, quindi, dedurre i canoni, i livelli, i censi e gli altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate in favore di determinate organizzazioni non governative e delle Onlus.

L'IRPEG v \grave{a} , quindi, calcolata sul reddito complessivo al netto delle spese, se presenti.

Dall'imposta lorda, cos \grave{a} calcolata possono essere portati in detrazione altri specifici oneri, nel limite del 19% del loro ammontare.

Dopo aver stabilito quali sono i criteri per la formazione del reddito complessivo degli enti non commerciali, resta da precisare come debba essere data comunicazione al Fisco delle modalit \grave{a} in cui si sia giunti a calcolare il valore del reddito imponibile, perch \acute{e} poi possano esserci eventuali controlli.

Esiste, infatti, l'obbligo per gli enti non commerciali che abbiano conseguito redditi rilevanti, l'obbligo di compilare e presentare la dichiarazione dei redditi. La dichiarazione viene effettuata mediante lo specifico modello UNICO. Nei casi in cui l'ente ha l'obbligo di tenere le scritture contabili, la dichiarazione deve essere sempre presentata, anche se dalla contabilit \grave{a} deriva un reddito pari a zero o, addirittura, una perdita.

Una volta stabiliti i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione, \grave{e} necessario chiarire i termini e le modalit \grave{a} della presentazione stessa.

In linea generale, gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione dei redditi entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta.

Alla dichiarazione deve essere allegata una copia dell'atto costitutivo o dello statuto aggiornato, se esso non è stato già allegato ad una precedente dichiarazione e sono intervenute modificazioni.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente dichiarante e dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo.

La mancanza della sottoscrizione della dichiarazione da parte del rappresentante legale dell'ente rende nulla la dichiarazione che può comunque essere sanata se la sottoscrizione viene eseguita entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio competente.

La dichiarazione va presentata direttamente all'Ufficio delle imposte del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'ente oppure spedita per raccomandata semplice all'Ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'ente.

La dichiarazione dei redditi è costituita da un fascicolo, contenente singoli "quadri", intestati ognuno alle diverse tipologie di reddito; ad essa si riconnette in altro fascicolo, per la dichiarazione annuale sul valore aggiunto; tra questi l'ente non commerciale deve scegliere quelli ad esso necessari in funzione dei redditi che intende dichiarare.

All'interno dell'UNICO troviamo: il quadro RAI, RD, RC, RM, RE, RF, RG, RH, RL, RN, RP, RS, RR, RV, RW, RZ. Inoltre, il quadro B che ha la funzione fondamentale di riassumere in unico contesto, tutte le tipologie di reddito conseguite dall'ente. Il modello va compilato anche quando l'ente ha un solo tipo di reddito da dichiarare. Sempre nel quadro B verranno indicati gli importi relativi agli oneri deducibili dal reddito, alle detrazioni ed ai crediti di imposta e verrà effettuato il calcolo dell'IRPEG e determinati eventuali crediti d'imposta da riportare alla dichiarazione successiva o da compensare. L'IRPEG verrà determinata applicando al reddito complessivo netto l'aliquota del 37%; tuttavia per determinate categorie di enti non commerciali (società di mutuo soccorso, enti ospedalieri e così via) l'imposta è ridotta alla metà.

Una volta determinato il reddito imponibile e le relative imposte, spetta all'ente il compito di procedere al versamento delle stesse. È sempre di dovere per l'ente non commerciale effettuare il versamento di due rate in acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso.

Per ciò che riguarda le imposte indirette, L'IVA colpisce l'incremento di valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nei passaggi successivi da questi attraversati prima di poter essere goduti dal consumatore finale. Sarà poi quest'ultimo a dover sottostare all'intero gravame impositivo, essendo l'unico soggetto a non potersi avvalere del meccanismo di detrazione consentito invece agli intermediari del ciclo.

È necessaria quindi la contemporanea presenza di tre presupposti: 1) si deve trattare di cessioni di beni o di prestazioni di servizi; 2) tali attività vanno svolte nel territorio dello Stato; 3) ci deve essere esercizio di un'impresa ossia svolgimento di un'attività commerciale abituale.

Per le società commerciali aventi ad oggetto principale l'esercizio di attività d'impresa, tutte le operazioni svolte sono considerate dalla normativa IVA presuntivamente commerciali, per gli enti non commerciali si considerano effettuate nell'esercizio di impresa solo ed esclusivamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate purchè non occasionalmente non rimanendo quindi soggette al tributo, neppure formalmente, le attività istituzionali.

Se quindi l'attività svolta dall'ente non è un'attività commerciale, per tale attività l'ente non sarà soggetto ad IVA. Diventa per tale ragione, indispensabile identificare quando un'attività si qualifica come commerciale. Vi è comunque un'eccezione, e cioè le operazioni non sono assoggettate ad IVA qualora vengano svolte in conformità alle finalità istituzionali di determinati enti associativi.

Vi sono poi una serie di operazioni che, pur potendo rientrare nell'ambito dell'attività commerciale svolta dell'ente, sono esenti IVA.

Sono esenti dall'imposta in via generale, le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione dei crediti, l'assunzione di garanzie, le

operazioni relative a depositi di fondi, conti correnti e pagamenti, operazioni di assicurazione, cessioni di oro e lingotti, le prestazioni di trasporto urbano di persone, le prestazioni di servizi postali e così via.

Più strettamente attinenti agli enti non commerciali sono le esenzioni relative alle cessioni a titolo gratuito di modico valore ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità sociali, le prestazioni di trasporto di malati o feriti, le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, le prestazioni di ricovero, le prestazioni educative rese da scuole riconosciute dalle pubbliche amministrazioni, case di riposo per anziani ecc.

Recentemente, il Decreto legislativo ha previsto espressamente anche l'esclusione dell'IVA per i fondi pervenuti agli enti non commerciali a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente.

Occorre, infine, rimarcare che, dal verificarsi di un'operazione imponibile, derivano una serie di obblighi per il soggetto passivo del tributo.

Il meccanismo di funzionamento dell'IVA prevede che l'ente sia tenuto al versamento della differenza tra l'IVA incassata per le cessioni beni e le prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, e l'IVA assolta per gli acquisti fatti e le prestazioni di servizi ricevute.

Un primo problema è quello relativo ai beni ad uso promiscuo, si tratta cioè di beni che possono afferire sia all'attività istituzionale dell'ente, sia a quella commerciale. In tal caso è previsto un meccanismo di detrazione proporzionale, ossia è ammessa in detrazione solo la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola.

I registri IVA sono: il registro degli acquisti, delle fatture emesse o dei corrispettivi. Tali registri vanno conservati per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, e comunque, fin quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.

Gli enti minori beneficiano di un regime semplificato di contabilità. Per quanto riguarda le semplificazioni contabili ai fini IVA è previsto che tali enti possano adempiere agli obblighi di fatturazione e di registrazione mediante la

tenuta di un bollettario a madre e figlia. Le operazioni vanno descritte nelle due parti del bollettario la cui figlia costituisce fattura e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente.

L'ufficio IVA competente a ricevere tutte le dichiarazioni e i versamenti analizzati finora è quello della provincia nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'ente.

Altro concetto è il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, cioè l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.

È l'essere una struttura permanente, in sostanza, ad attivare il presupposto d'imposta, che nel caso degli enti non commerciali afferisce in ogni modo al rilievo tributario sia per quanto attiene l'area istituzionale che per quel che riguarda l'area commerciale ove presente.

L'IRAP è un'imposta reale trova applicazione indipendentemente dalla forma giuridica, dal tipo di attività e dalla destinazione dei beni o dei servizi prodotti. Gli enti non commerciali risultano, pertanto, interessati a tale imposta insieme alle imprese, ai lavoratori autonomi, agli enti statali e alle altre amministrazioni locali ed ai prodotti agricoli.

La base imponibile dell'IRAP in via generale, deve essere determinata in riferimento al valore aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio con le eventuali variazioni previste per le imposte erariali sui redditi e per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio, della dichiarazione dei redditi in particolare per gli enti non commerciali oltre che per lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche, la base imponibile, relativamente alle attività non commerciali deve essere costituita esclusivamente dall'ammontare delle retribuzioni e dai compensi erogati per retribuzioni, redditi assimilati e compensi per collaborazioni coordinate e continuative (metodo retributivo).

L'aliquota dell'IRAP fissata inizialmente è del 4.25%, con attribuzione alle regioni del potere di maggiorare l'aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale. L'assoggettamento ad IRAP comporta obblighi dichiarativi, in

connessione o in alternativa alla dichiarazione dei redditi. Da sempre uno degli argomenti riguardanti gli enti non profit, e per le Onlus in particolare, è stato quello del timore degli abusi. In ragione di ciò è stato introdotto un regime di difesa accentuato, rispetto al passato, che riguardano ogni contribuente e che vanno dal divieto di atti elusivi alla vera e propria criminalizzazione, in certi casi anche penale, dell'evasione d'imposta. In altre parole, per ogni quantità di imposta evasa, l'Onlus risponderà come una società per azioni, con le sanzioni calibrate sull'entità di quanto sottratto allo stato, moltiplicato per le penalità, interessi e quant'altro. È previsto innanzitutto come illecito a sé stante il caso di abuso di denominazione di Onlus: cioè, l'uso in pubblico della denominazione di Onlus, ossia un suo impiego in qualunque carta, documento, stand, volantino, lettera, intervista o simili, senza fondamento, con la possibilità di indurre in inganno terzi è considerato atto illecito, punibile a carico di chiunque. La sanzione concretamente più grave è quella che prevede la responsabilità solidale dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi con la Onlus stessa per le indebite funzioni di agevolazioni fiscali ovvero per la facoltà concessa a terzi di fruirne indebitamente in assenza di presupposto corretto. Se, cioè, è stata inopportunitamente data qualifica di Onlus ai fini di una detrazione fiscale di un'impresa erogante, oltre che dell'imposta, essi saranno responsabili delle sanzioni e degli interessi che il fisco addebiterà per la violazione.